

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TORINO

Il Giudice, dott. Giovanni Liberati, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. (OMISSIS) del R.G. Civ. dell'anno (OMISSIS), avente ad oggetto contratto di assicurazione e di investimento finanziario

promossa da

CLIENTE, rappresentato e difeso dagli Avvocati ... del Foro di ... e ..., presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in ..., in via ..., in forza di procura speciale a margine dell'atto di citazione.

ATTORE

contro

COMPAGNIA, con sede in ..., e succursale in Italia in ..., via ..., in persona del legale rappresentante, dott. ..., rappresentata e difesa dagli Avvocati ... e ... del Foro di ... e dall'Avvocato ..., presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in ..., in via ..., in forza di procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTA

contro

BANCA, con sede in ..., via ..., in persona dell'amministratore delegato, dott. ..., rappresentata e difesa dagli Avvocati ... e ... del Foro di ... e dall'Avvocato ..., presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in ..., in via ..., in forza di procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTA

Conclusioni precisate dalle parti all'udienza dell'11.7.2012

Per l'attore:

"1) accertare e dichiarare in via alternativa e concorrente tra loro:

(i) la nullità della Polizza per le ragioni esposte e segnatamente per carenza di causa, violazione di norme imperative, indeterminatezza dell'oggetto e carenza del consenso; ovvero, in subordine, l'annullamento della Polizza per errore e/o dolo;

(ii) la violazione da parte delle convenute dei doveri di diligenza, correttezza, trasparenza, informazione e buona fede, di cui alle normativa del TUF, ed alla normativa assicurativa dell'ISVAP;

(iii) l'inadempimento della COMPAGNIA alla Polizza e della BANCA al contratto di gestione patrimoniale in essere con il CLIENTE; per l'effetto, previa se del caso risoluzione della Polizza e del contratto di gestione;

2) condannare la COMPAGNIA e la BANCA, in solido tra loro o comunque per quanto di ragione, sia a titolo di responsabilità contrattuale sia a titolo di responsabilità extracontrattuale, al pagamento della somma di Euro 1.088.140 oltre interessi; nonché al maggior danno da mancato rendimento della somma investita di Euro 1.500.000, per il periodo dalla data dell'investimento a quella della condanna, ad un saggio annuo pari al 4%, o comunque a quella diversa, anche maggior somma, che verrà ritenuta dovuta nel corso del presente processo;

3) in via istruttoria

A. Si chiede ammettersi prova per interpello e per testi sui seguenti capitoli di prova:

1) VERO CHE la Polizza di cui è causa veniva sottoscritta dal CLIENTE con omissione della preventiva consegna della Nota Informativa;

2) VERO CHE, in particolare, la Nota Informativa veniva consegnata al CLIENTE solo nel marzo 2009;

3) VERO CHE, tra la fine del 2007 e l'inizio del 2008 il signor ... ed il sig. ... contattavano telefonicamente il CLIENTE e successivamente si recavano presso il suo ufficio sito in ... ove gli proponevano la sottoscrizione della POLIZZA UNIT LINKED riferendo che anche altri clienti Private della BANCA avevano già sottoscritto il medesimo fondo ivi descritto;

3 bis) VERO CHE, i premi versati dal CLIENTE, così come i premi versati da tutti gli altri investitori della medesima POLIZZA UNIT LINKED, venivano tenuti in "sospensiva" per 7 giorni prima di essere impiegati per l'attivazione della polizza e l'acquisto dei fondi target;

4) VERO CHE nell'aprile del 2009 le convenute comunicavano al CLIENTE che, per l'operare dell'istituto della side pocket, il premio versato, all'epoca ammontante ad Euro 605.476,64, poteva essere liquidato solo parzialmente;

5) VERO CHE, al momento del collocamento, della Polizza sia la Assicurazione che la Banca erano a conoscenza del fatto che i fondi A, B e C erano riconducibili a Madoff;

6) VERO CHE, all'epoca del collocamento della Polizza, mi erano note le critiche espresse sulla gestione dei fondi da parte Madoff sia dal FUNZIONARIO A, sia dal FUNZIONARIO B;

6 bis) VERO CHE, era circostanza nota sia a me sia alla Banca sia alla Assicurazione che nel 2004 il FUNZIONARIO A e altri rappresentanti della BANCA CAPOGRUPPO si erano recati presso Madoff per chiedergli chiarimenti in ordine alla split-strike conversion, in ordine al FONDO A e in ordine al fatto che

Madoff fosse allo stesso tempo custode dei medesimi fondi da lui gestiti e che quest'ultimo si era rifiutato di fornire i richiesti chiarimenti;

6 ter) VERO CHE, era circostanza nota sia a me sia alla Banca sia alla Assicurazione che dopo l'incontro di cui sopra, il FUNZIONARIO A aveva urgentemente consigliato ai clienti della BANCA CAPOGRUPPO di ritirare i loro investimenti e di riscattare le quote investite nei fondi riconducibili a Madoff quali C, B e soprattutto A;

7) VERO CHE era circostanza nota sia a me sia alla Banca sia alla Assicurazione che Madoff limitava l'accesso alla documentazione inerenti i suoi fondi, ragione per cui non era possibile verificare in concreto come fossero gestiti, ed in cosa investissero, i fondi A, B e C;

8) VERO CHE la BANCA controlla la società ... le cui analisi su fondi hedge, pubblicate sul sito www.hedgeindex.com, rappresentano un punto di riferimento consultato quotidianamente dagli esperti di settore;

9) VERO CHE la COMPAGNIA, con i premi versati dall'attore, così come con i premi versati da altri sottoscrittori della medesima POLIZZA UNIT LINKED, accendeva per ciascun singolo investitore uno specifico conto corrente presso la BANCA, senza che le somme versate dai predetti confluissero nel Fondo Interno D;

10) VERO CHE, conseguentemente, la COMPAGNIA, per il CLIENTE, così come per ciascun sottoscrittore/investitore della medesima POLIZZA UNIT LINKED, acquistava direttamente i singoli fondi target A, C, B e E, addebitando gli acquisti direttamente sui diversi conti correnti presso la BANCA - Svizzera (IBAN ... per il CLIENTE) riferibili ai singoli clienti ed utilizzando il denaro da costoro versato a titolo di premio;

11) VERO CHE i fondi hedge A, C, B e E venivano offerti per la sottoscrizione, quale proposta di investimento al pubblico, indistintamente ai clienti del Private Banking della BANCA;

12) VERO CHE all'epoca dei fatti, lavoravo presso il dipartimento di Private Banking della Banca, ed avevo quale cliente di tale dipartimento il CLIENTE, per il quale la Banca prestava attività di gestione patrimoniale.

Si chiede l'interpello dei legali rappresentanti delle convenute sui capitoli 6), 6 bis), 6 ter), 7) e 8).

Si indicano a testi, su tutti i capitoli di prova: (i) il dott. ..., presso la BANCA sede di ..., Corso ...; (ii) il signor ... residente in

Si chiede altresì di rigettare la prova avversaria e per la denegata ipotesi di ammissione anche parziale degli eventuali capitoli di prova avversari si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria con i testi sopra indicati a prova diretta.

B. Si chiede ammettersi consulenza tecnica d'ufficio volta a:

- determinare la sussistenza e la composizione del “fondo interno” denominato FONDO D di cui alla Polizza per cui è causa;
- determinare quante quote del “fondo interno” FONDO D vi erano al momento della sottoscrizione della Polizza ed attualmente vi sono in circolazione;
- determinare il NAV del “fondo interno” FONDO D alla data di sottoscrizione della Polizza, alla data del 31.12.08 e alla data del 31.12.09, ciò anche operando il raffronto con i NAV risultanti dai documenti prodotti e con i NAV risultanti dalle Polizze sottoscritte da altri investitori relative al medesimo fondo interno FONDO D;
- ricostruire il “percorso” del premio versato dall’attore e determinare se con il medesimo siano state acquistate effettivamente le quote del “fondo interno” FONDO D o se invece siano stati acquistati direttamente i singoli hedge-fund indicati in Polizza;
- determinare la effettiva titolarità/intestazione dei singoli hedge-fund indicati in polizza;

C. Si chiedono disporsi i seguenti ordini di esibizione:

- a conferma del fatto che si è trattato di sollecitazione al pubblico risparmio e che non è mai esistito alcun fondo interno FONDO D, ordinare alle controparti ex art. 210 c.p.c. di esibire in giudizio, ovvero disporre l’acquisizione agli atti del giudizio, dell’elenco di tutti i clienti/investitori sottoscrittori della Polizza per cui è causa e del “fondo interno” FONDO D, comprese le conferme di investimento del premio, la data di decorrenza e il valore unitario della quota (NAV) attribuito a ciascuno di essi al momento dell’acquisto;
- ancora a conferma del fatto che non è mai esistito alcun fondo interno FONDO D, ordinare alle controparti ex art. 210 c.p.c. di esibire in giudizio, ovvero disporre l’acquisizione agli atti del giudizio dei documenti contabili relativi ai rapporti bancari aperti presso la BANCA concernenti tutti i clienti/investitori sottoscrittori della Polizza per cui è causa e del “fondo interno” FONDO D, compresi i movimenti di addebito, accredito, depositi di quote di fondi hedge, commissioni, liquidazioni parziali ecc.;
- ancora a conferma del fatto che non è mai esistito alcun fondo interno FONDO D, ordinare alle controparti ex art. 210 c.p.c. di esibire in giudizio, ovvero disporre l’acquisizione agli atti del giudizio del bilancio del “fondo interno” FONDO D per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e alla data corrente del 2011;
- si chiede altresì di ordinare alle controparti ex art. 210 c.p.c. di esibire in giudizio rendiconto dettagliato relativo all’esatta intestazione delle quote degli Hedge Funds contenuti nel deposito del cliente;
- si chiede di ordinare alla COMPAGNIA ex art. 210 cpc l’esibizione in giudizio di tutti i contratti (polizze) che hanno investito nel fondo interno FONDO D (...) e che sono stati investiti nei medesimi 4 hedge funds esteri non armonizzati ossia: FONDO A – FONDO B – FONDO C e FONDO E. Tale richiesta consente la verifica delle date delle polizze, dei numeri di quote in circolazione e dei NAV relativi al fondo interno FONDO D;

- da ultimo si chiede di ordinare alle controparti, ex art. 210 cpc, di esibire in giudizio i report delle attività di due diligence effettuate su Madoff nell'ultimo decennio, con particolare riferimento al Fondo A.

4) condannare le convenute alla rifusione degli esposti, diritti, onorari, spese 12,50% a forfait ex art.14 D.M. 127/2004, IVA e CPA, spese successive occorrente, nonché delle spese di CTU e CTP eventualmente occorrente (cfr. Cass. n. 6283, del 12 dicembre 1985), in favore dei sottoscritti legali.”.

Per la convenuta COMPAGNIA:

“ In via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta dall'attore, per carenza dei presupposti di legge.

Nel merito, in via principale, respingere le domande formulate dall'attore, perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa.

In via subordinata, nella ipotesi di accoglimento della domanda di nullità e/o annullamento e/o risoluzione della polizza formulata dall'attore, e di conseguente condanna della compagnia alla restituzione delle somme versate dall'attore al titolo di premio assicurativo, dichiarare l'obbligo dell'attore, e quindi condannare il medesimo, alla restituzione a favore della compagnia delle somme percepite dalla liquidazione dei Fondi Target.

Nella ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria limitare la quantificazione del danno per i motivi esposti in atti.

Con vittoria di spese, diritti, competenze, onorari, Iva e cpa”.

Per la convenuta BANCA:

“In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della BANCA rispetto a tutte le domande avversarie per motivi illustrati in narrativa e, per l'effetto, respingere le domande formulate dall'attore per difetto di uno dei requisiti dell'azione.

Nel merito respingere le domande formulate dall'attore, perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa.

In via istruttoria, respingere le istanze istruttorie dell'attore, ammettere la banca alla prova per testimoni capitoli di prova dedotti da 1) a 5), con i testi indicati.

Con vittoria di spese, diritti, competenze, onorari, Iva e cpa”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con citazione notificata il 12 gennaio 2011 il CLIENTE ha evocato in giudizio innanzi a questo Tribunale la BANCA e la COMPAGNIA, esponendo che:

- il 14 gennaio 2008 egli aveva concluso un contratto di assicurazione sulla vita denominato POLIZZA UNIT LINKED, recante il n. ..., relativo ad una polizza emessa dalla COMPAGNIA e distribuita in Italia dalla BANCA, per l'importo complessivo di € 1.500.000;
- all'atto della conclusione del contratto non gli era stata consegnata la relativa nota informativa e non gli erano neppure state illustrate oralmente le caratteristiche del contratto;
- in seguito non aveva ricevuto le prescritte informazioni sull'andamento della polizza, che aveva richiesto il 13.2.2009, dopo aver appreso dalla stampa che uno dei fondi sottostanti la polizza, il fondo A, faceva parte della c.d. galassia MADOFF, coinvolto nel noto scandalo finanziario;
- solo il 13 marzo 2009 gli era quindi stato trasmesso l'estratto conto annuale della polizza, da cui emergeva una riduzione dell'investimento da € 1.500.000 ad € 605.476,64, unitamente ad una nota informativa relativa al cosiddetto caso MADOFF, da cui aveva appreso che il fondo assicurativo interno collegato alla polizza presentava una esposizione sia verso i c.d. Madoff feeder - funds, sia in fondi di fondi hedge;
- inoltre il contratto prevedeva una volatilità, cioè il grado di variazione dei prezzi di una attività finanziaria, pari al 5%, mentre la suddetta informativa del 13 marzo 2009 la indicava nella misura del 10% per quello che riguardava la volatilità prevista, mentre quella rilevata risultava pari al 17,26%;
- tali variazioni erano state comunicate soltanto con il suddetto rendiconto, senza alcuna precedente richiesta di approvazione delle variazioni dei parametri contrattualmente stabiliti;
- inoltre la volatilità del 5% indicata in contratto risultava più elevata rispetto alla specifica volatilità dei singoli fondi in cui il fondo interno investiva;
- inoltre la composizione della polizza risultava diversa dagli obiettivi indicati nella nota informativa e solo nella suddetta nota informativa del 13.3.2009 egli era stato informato del fatto che i fondi su cui si basava l'asset iniziale erano stati investiti direttamente o indirettamente su un solo intermediario in percentuali rilevanti;
- neppure era stato informato del fatto che in relazione al fondo denominato FONDO A, su cui era stato investito oltre il 50% del premio iniziale, il medesimo MADOFF o le società allo stesso facenti capo erano sia gestori, sia intermediari, sia custodi dell'intero patrimonio del fondo;
- egli aveva quindi richiesto alle convenute il riscatto del premio residuo, pari a € 605.476,64, ma tale somma non aveva potuto essere liquidata immediatamente per l'operare dell'istituto del c.d. side pocket, istituito dal d.l. 185/2008, di cui non gli era stata comunicata l'istituzione, con la conseguenza che gli era stata rimborsata solamente la somma di € 183.000 (€ 90.000 dal FONDO B ed € 93.000 dal FONDO C).

Tanto premesso in fatto, circa il rapporto negoziate intrattenuto con la COMPAGNIA e l'andamento dello stesso, ha innanzitutto contestato che lo stesso, benché qualificato come contratto di assicurazione, potesse essere ricondotto a tale schema, in quanto prevedeva il pagamento di un premio iniziale, la

gestione patrimoniale del premio da parte della banca, l'investimento dello stesso e il reinvestimento dei proventi, con il pagamento a favore del beneficiario, in ipotesi di conclusione del contratto o di morte del contraente, di una somma corrispondente al controvalore dell'investimento alla data di verifica dell'evento o del riscatto.

Tale struttura del contratto ne comportava la nullità, in quanto la previsione del possibile mancato rimborso di tutto il capitale contrastava con la causa del contratto di assicurazione; la nullità del contratto era, poi, ravvisabile anche per il contrasto con quanto previsto dalla circolare ISVAP 551/D del 1 marzo 2005, che all'articolo 12 stabiliva l'obbligo per l'intermediario di pubblicare e rendere noto il valore della quota del fondo interno e di pubblicare sul proprio sito Web il fascicolo informativo, il rendiconto annuale della gestione interna separata, il prospetto annuale della composizione ed il rendiconto annuale di gestione fondo interno, cui invece la convenuta non aveva provveduto.

Ciò comportava la nullità del contratto ai sensi degli articoli 1418 e 1325 c.c., per insussistenza del rischio assicurato, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme investite.

Anche qualora il contratto stipulato dall'attore fosse stato qualificato come contratto finanziario, sulla base di quanto previsto dalla legge 303 del 2006 che, integrando l'articolo 1, quinto comma, del TUF, aveva incluso tra gli strumenti finanziari anche i prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, ne avrebbe dovuto essere ravvisata la nullità, per l'investimento dei premi dell'attore in fondi speculativi (hedge funds) di diritto estero, in violazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministero del Tesoro 288 del 24 maggio 1999 in materia di collocamento, gestione e vigilanza dei fondi speculativi, essendo, tra l'altro, il contratto stato concluso a seguito di una attività di sollecitazione all'investimento vietata dall'articolo 16 di tale decreto, con la conseguente nullità del contratto stesso per violazione di norme imperative ed il conseguente obbligo di restituzione della somma conferita dall'attore.

Ha prospettato la nullità del contratto anche per la violazione del provvedimento ISVAP numero 2530 del 3 luglio 2007, che limitava gli investimenti in tali tipologie di fondi nel limite massimo complessivo del 10%, mentre quello effettuato dall'attore riguardava interamente hedge funds di diritto estero non armonizzati, con la conseguente nullità del contratto per violazione di norme imperative anche sotto questo profilo, nonché per la sua indeterminatezza in ordine alla natura ed alle caratteristiche dei prodotti finanziari, ed anche per inesistenza dell'oggetto.

Ha prospettato la nullità del contratto per mancanza del consenso, a causa della mancata consegna della nota informativa e la risolvibilità del medesimo contratto per inadempimento della convenuta agli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario dal TUF, ed in particolare per aver investito in un fondo di cui non aver fornito adeguate informazioni e di cui conosceva la riferibilità diretta o indiretta ai cosiddetti prodotti MADOFF, della cui rischiosità era consapevole, nonché per la mancata diversificazione del rischio e per la mancata attivazione all'atto della verifica delle perdite, concludendo per la condanna delle convenute alla restituzione della somma di € 1.317.000, oltre interessi e risarcimento del danno, come in epigrafe.

La convenuta COMPAGNIA, costituitasi tempestivamente, con comparsa depositata il 7.4.2011, avendo l'attore indicato quella del 27.4.2011 quale udienza di prima comparizione, ha resistito a tali domande, esponendo che:

- l'attore era cliente della BANCA dal 2002 e aveva effettuato svariate operazioni di investimento in strumenti finanziari, tra cui in obbligazioni bancarie estere, in titoli azionari italiani ed esteri ed in fondi comuni ed aveva stipulato con la banca un contratto di gestione patrimoniale conferendo un patrimonio al 30.6.2006 di € 2.107.253,02;

- il 27 dicembre 2007 l'attore aveva concluso con la banca un contratto di collocamento di strumenti finanziari, in occasione del quale la banca gli aveva chiesto informazioni sul suo profilo di rischio, e lo stesso aveva dichiarato di avere un patrimonio personale di € 9.000.000, di cui € 6.000.000 investiti in strumenti finanziari, di avere conoscenza ed esperienza in tutte le tipologie di strumenti finanziari, compresi i prodotti assicurativi ed i derivati, di avere posto in essere nell'ultimo anno operazioni di entità rilevante, di avere quale finalità di investimento la crescita a lungo termine, di avere esperienza da oltre 15 anni nel campo degli investimenti esposti a rischi, come azioni, derivati ed investimenti alternativi e di seguire regolarmente l'evoluzione dei mercati finanziari, di essere disposto ad investire il 50% del proprio patrimonio in strumenti che potrebbero determinare perdite pari al 20% e rendimenti pari al 27%, nonché di avere la consapevolezza che una perdita del 30% del proprio patrimonio mobiliare era accettabile su parte dei portafogli;

- nel gennaio 2008 l'attore aveva poi contattato un promotore finanziario della banca, allo scopo di valutare una nuova tipologia di investimenti dopo la chiusura di detta gestione patrimoniale, ed il promotore aveva prospettato all'attore la possibilità di sottoscrivere la polizza emessa dalla COMPAGNIA, distribuita in Italia dalla BANCA, descrivendone le caratteristiche e le modalità operative, ed illustrando all'attore i possibili profili di rischio e le modalità di sottoscrizione, specificando che il premio versato sarebbe stato impiegato per la sottoscrizione delle quote del fondo interno denominato FONDO D, il cui patrimonio sarebbe stato investito in fondi comuni di investimento, e segnatamente nei fondi A, C, B, E;

- all'attore erano stati sottoposti i documenti informativi nei quali era esposta nei dettagli l'operatività delle polizze, la composizione e le caratteristiche dei fondi target ed i relativi livello di rischio e prospettive di rendimento, e l'attore aveva quindi deciso di concludere il contratto;

- il 14 gennaio 2008 il promotore aveva quindi sottoposto al cliente la proposta di polizza con i relativi documenti informativi, ed il cliente aveva dichiarato per iscritto di aver preso conoscenza e di accettare tutte le condizioni contrattuali, di aver ricevuto il fascicolo informativo contenente la scheda sintetica, la nota informativa, le condizioni di polizza, le informazioni sul fondo interno assicurativo e gli allegati menzionati, provvedendo alla sottoscrizione della proposta ed a versare quale premio la somma di euro 1.000.000, successivamente incrementata di ulteriori € 500.000 il 13.2.2008;

- a seguito delle richieste dell'attore gli erano, poi, stati rimborsati vari importi, tra l'aprile 2009 ed il marzo 2011, per complessivi € 411.860.

Tanto premesso in fatto, in ordine alla diversa ricostruzione dell'andamento del rapporto intercorso con l'attore, ha resistito alle domande da questi proposte, contestando la sussistenza della nullità della polizza quale prospettata dall'attore, sulla base del rilievo della natura prevalentemente finanziaria piuttosto che assicurativa della polizza stessa.

Ha contestato anche la applicabilità della circolare ISVAP 474/D del 2002 in materia di limiti all'investimento degli attivi in fondi hedge, in quanto applicabile solamente alle imprese di assicurazione italiane, e non anche alle imprese assicurative estere, come la COMPAGNIA, anche qualora operanti in Italia in regime di stabilimento, in quanto le disposizioni di tale circolare disciplinavano solamente il regime delle imprese di assicurazione con sede legale in Italia e delle polizze emesse in Italia, mentre quella stipulata dall'attore era stata emessa sulla base delle disposizioni vigenti nel paese di origine della suddetta COMPAGNIA, e cioè il Principato del Liechtenstein.

Ha contestato anche la violazione della disciplina di cui al decreto ministeriale 228 del 1999, in materia di fondi speculativi, sia perché applicabile alle società di gestione del risparmio italiane e non alle imprese assicurative, sia perché la polizza prevedeva l'istituzione di un fondo interno che, gestito dalla COMPAGNIA, avrebbe dovuto investire a sua volta in fondi gestiti da soggetti terzi, sicché la società convenuta non era gestore di fondi speculativi menzionati dall'attore, ma solamente del FONDO interno D, che era solo un fondo interno assicurativo e non un fondo hedge.

Ha contestato anche la dedotta indeterminatezza od inesistenza dell'oggetto e la lamentata mancanza del consenso, essendo ampiamente illustrati nel fascicolo informativo consegnato al CLIENTE l'oggetto del contratto, la natura e le caratteristiche del fondo interno e dei fondi target, di cui l'attore aveva dichiarato espressamente di aver preso conoscenza.

Ha contestato di aver svolto qualsiasi attività di sollecitazione all'investimento in quote di fondi di investimento speculativi, in quanto l'attore aveva sottoscritto una polizza assicurativa e non quote di fondi speculativi; la circostanza che il valore della polizza facesse riferimento all'andamento dei fondi comuni di investimento non trasformava l'attività di intermediazione di una polizza assicurativa in un'attività di collocamento o di sollecitazione all'investimento di quote di fondi comuni di investimento: l'attore non aveva infatti sottoscritto una quota di fondi speculativi ma solamente una polizza assicurativa, il cui premio era stato utilizzato per l'acquisto di quote di un fondo assicurativo.

Ha negato, comunque, che nella fattispecie potessero essere ravvisati i presupposti propri dell'offerta al pubblico così come definita dal testo unico sulla finanza.

Ha contestato anche qualsiasi propria responsabilità nell'andamento negativo dei fondi cosiddetti target, e cioè i fondi A, C, B, E, non essendo a conoscenza del fatto che i primi tre fondi avevano investito in attività riconducibili al finanziere Bernard MADOFF, all'epoca ritenuto uno stimato operatore finanziario, di cui in seguito si era scoperto il sistema truffaldino dallo stesso organizzato, di cui essa era all'oscuro.

Ha negato anche la propria negligenza quale prospettata dall'attore nel comunicare le perdite registrate dal fondo interno, in quanto queste si erano verificate immediatamente dopo la confessione resa dal MADOFF, che aveva determinato l'immediato crollo della valorizzazione delle quote dei fondi connessi alle attività allo stesso riconducibili, con la conseguente impossibilità per gli investitori, anche se tempestivamente avvisati, di adottare provvedimenti ed ordinare disinvestimenti al fine di limitare le perdite.

Ha contestato, infine, anche la fondatezza delle domande di nullità per mancanza del consenso, ed anche le domande risarcitorie proposte dall'attore, domandandone la condanna in caso di accoglimento delle sue domande, alla restituzione di quanto percepito dalla liquidazione dei fondi target, con vittoria di spese, come in epigrafe.

Con comparsa depositata nella stessa data si è costituita anche l'altra convenuta, la BANCA, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione a tutte le domande proposte dall'attore, in quanto il contratto di assicurazione oggetto delle domande di nullità e risarcimento dei danni da inadempimento proposte dall'attore era stato stipulato con la COMPAGNIA, mentre essa si era limitata a svolgere un'attività di distribuzione senza con ciò divenire parte del rapporto contrattuale.

Nel merito ha fatto comunque rilevare che l'attore non aveva sollevato alcuna contestazione in ordine all'attività di intermediazione che essa aveva svolto, e neppure nella citazione era stata sollevata alcuna censura in relazione a tale attività di distribuzione, evidenziando anch'essa come la non affidabilità dei fondi riconducibili al MADOFF non fosse conoscibile prima della sua confessione, negando di aver svolto alcuna attività di sollecitazione all'investimento, avendo comunque distribuito una polizza assicurativa e non quote di fondi speculativi.

Ha pertanto concluso per il rigetto delle domande dell'attore con vittoria di spese come in epigrafe.

Sono quindi state assunte informazioni, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., dall'ISVAP, in ordine al regime in cui operava in Italia la COMPAGNIA, nonché circa l'applicabilità alla stessa delle limitazioni imposte dalla normativa secondaria per i contratti UNIT LINKED ed anche in ordine alla compatibilità delle caratteristiche dei fondi target suddetti con quelle del fondo interno assicurativo e con le regole tecniche previste dal medesimo organo di vigilanza assicurativa per la formazione dei contratti unit linked.

Senza ulteriore istruzione, non essendo state ammesse le prove orali dedotte dall'attore e dalla convenuta BANCA, la causa è stata assunta in decisione all'udienza dell'11.7.2012, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, e tutte le parti hanno provveduto successivamente, entro i termini loro assegnati, a depositare fascicolo e conclusionale.

* * * * *

La nullità del contratto per mancanza di causa

Come accennato l'attore ha prospettato la nullità del contratto in quanto non riconducibile allo schema del contratto di assicurazione, in considerazione dell'assenza di garanzia di rimborso quantomeno del capitale assicurato, nonché della mancanza di considerazione dell'aspetto personale del contraente.

E' noto, tuttavia, come le polizze vita unit linked, quale quella stipulata dall'attore, sono polizze emesse da compagnie assicurative in cui i premi versati sono utilizzati per sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento o Sicav; il rendimento della polizza sarà poi dato dalla rivalutazione del fondo in cui è investita la polizza, sottraendo le spese.

In particolare, quanto alla causa di tale negozio, deve rilevarsi come il fatto che l'entità del capitale o della rendita dipendano dalla maggiore o minore redditività dell'investimento comporta che l'intero rischio dello stesso gravi sull'assicurato, a fronte di un premio e di spese di emissione della polizza che la compagnia emittente percepisce senza alcun rischio: ne consegue la natura mista di tale negozio, la cui causa prevalente pare essere quella finanziaria, laddove la polizza vita sembra avere solamente lo scopo di individuare i momenti in cui l'assicuratore dovrà effettuare la prestazione di rimborso alla quale è obbligato (ciò comporta anche, conformemente, del resto, alla stessa prospettazione dell'attore, l'applicabilità a tali negozi della disciplina di cui al TUF, anche prima delle modifiche legislative introdotte dal decreto legislativo 303 del 2006; in tal senso, del resto, cfr. Tribunale di Verona, 23 settembre 2009).

È noto, infatti, come l'assetto di interessi presupposto dall'impianto codicistico dell'assicurazione sulla vita sia caratterizzato dal fatto che l'assicuratore assume su di sé tanto il cosiddetto rischio demografico, cioè il rischio attinente alla durata della vita umana (morte o sopravvivenza dell'assicurato), quanto i rischi finanziari correlati al contratto, in quanto garantisce all'assicurato una determinata prestazione a prescindere dai risultati della gestione finanziaria dei premi corrisposti dall'assicurato stesso.

Nelle polizze unit linked pare, invece, assente tale funzione previdenziale ed anche, soprattutto, la predefinizione contrattuale del quantum della prestazione dell'assicuratore: in tali contratti (come pure in quello concluso dall'attore) manca qualsiasi forma di garanzia da parte della compagnia, ed il quantum delle prestazioni è determinato solo a posteriori, sulla base dei risultati degli investimenti dei premi: in questo senso, per l'appunto, la prestazione è linked.

Ciò, d'altra parte, è stato riconosciuto anche dal legislatore, che ha introdotto nel testo unico della finanza la nozione di prodotto finanziario emesso da imprese di assicurazione (all'articolo 1, lett. w bis), prodotto che può consistere anche in un puro investimento finanziario, al quale infatti la legge prescrive l'applicazione della relativa disciplina, che può anche assumere strutture analoghe a quelle dei derivati allorché (come nel caso di specie) il quantum della prestazione attesa dall'assicurato sia collegato all'oscillazione di un paniere di altri strumenti finanziari.

La natura giuridica di tali polizze unit linked non può, quindi, essere ricondotta esclusivamente allo schema del contratto di assicurazione.

Ne consegue l'insussistenza della nullità del contratto per mancanza della causa come prospettata dall'attore, trattandosi di un contratto a causa mista atipica a prevalente contenuto finanziario, di cui è stata riconosciuta la meritevolezza di tutela, con la previsione dell'applicazione sia delle norme regolamentari ISVAP, sia delle norme del TUF, a tutela degli investitori.

L'eventuale vantaggio fiscale conseguito dall'attore, in dipendenza della qualificazione del contratto come polizza assicurativa sulla vita, è consentito dall'ordinamento e non determina, comunque, nullità del contratto per illiceità della causa (peraltro non prospettata dall'attore), non essendo, come evidenziato, la causa del contratto, che ha natura mista assicurativo - finanziaria (con prevalenza di quest'ultima), e non costituendo neppure motivo illecito comune ad entrambi i contraenti.

La nullità del contratto per inesistenza del fondo interno

L'attore, come evidenziato, ha prospettato la nullità del contratto dallo stesso concluso con la COMPAGNIA per il tramite della BANCA anche a causa della mancata pubblicazione del valore della quota del cosiddetto fondo interno, le cui quote sono state acquistate con il premio versato dall'attore stesso, circostanza che farebbe dubitare della sua esistenza, con la conseguente nullità del contratto per mancanza dell'oggetto.

Deve, però, al riguardo rilevarsi come l'oggetto del contratto sia indicato, tra l'altro, all'articolo 6 della sezione B della nota informativa del contratto (prodotta anche dall'attore sub doc. 1, in allegato alla copia della polizza prodotta), con il nome di FONDO D, e risulta così descritto:

“Nel mandato di gestione patrimoniale si impiegano strumenti di investimento diretti e/o indiretti come pure gli investimenti alternativi. La società istituisce pertanto un portafoglio di valori mobiliari e di altre attività finanziarie collegate al fondo interno, che costituisce un patrimonio separato sia dal patrimonio della compagnia di assicurazione sia dal patrimonio di ogni altro fondo dalla stessa gestiti. La banca depositaria è BANCA...”.

Tale fondo interno, dunque, risulta essere un patrimonio separato, costituito da un conto corrente e da un conto deposito titoli a nome della banca depositaria, il cui andamento dipende dalla tipologia degli investimenti previsti per tale fondo dall'assicurato (e cioè dei c.d. fondi target); la circostanza che tale patrimonio sia intestato alla convenuta non ne implica l'inesistenza come oggetto dell'investimento effettuato dall'attore, permanendo in capo alla intestataria il vincolo di destinazione conseguente alla sua origine, vincolo mai contestato né dall'attore né dalla convenuta ed in relazione al quale non sono mai sorte contestazioni né vi sono state controversie.

La convenuta COMPAGNIA ha poi chiarito come, e tale circostanza non pare essere stata contestata dall'attore, benché il fondo interno da essa predisposto per ogni contraente sia nominalmente uguale, esso non è il medesimo per tutti i sottoscrittori della POLIZZA UNIT LINKED, in quanto essa provvede a istituire ogni volta dei fondi interni assicurativi uninominali, ciascuno riferibile e di pertinenza di ogni singolo cliente, per cui ad ogni sottoscrittore di tale polizza corrisponde una fondo interno assicurativo, ancorché talvolta recante la medesima denominazione, che dipende dai criteri di asset allocation del fondo stesso.

Non sembra, pertanto, versarsi in una ipotesi di inesistenza dell'oggetto (peraltro mediato) del contratto, con la conseguenza che anche sotto questo profilo la domanda di accertamento della nullità dello stesso non sembra fondata.

La nullità dell'investimento in fondi speculativi per violazione di norme imperative

L'attore ha poi prospettato la nullità della polizza dallo stesso stipulata anche per la violazione del decreto del Ministero del Tesoro 288 del 1999, che vieta la sollecitazione all'investimento in strumenti finanziari alternativi (i cosiddetti hedge funds, che, com'è noto, si caratterizzano per l'utilizzo di tecniche e strumenti di gestione avanzati, spesso non adottabili dei fondi comuni per motivi regolamentari, nonché per la struttura commissionale, basata su una commissione di gestione annua ed una commissione di performance, e per l'investimento di una quota rilevante di capitale iniziale), ed anche per la violazione della normativa secondaria dettata dall'ISVAP quale applicabile al momento della conclusione di tale contratto, sulla base del rilievo che nello stesso era stato indicato che la COMPAGNIA operava in Italia in regime di stabilimento e che i premi versati potevano essere investiti in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazione sulla vita, ed in particolare in fondi alternativi.

Deve, dunque, al riguardo anzitutto rilevarsi come, sulla base di quanto emerge dalla stessa prospettazione dell'attore, quale si desume anche dei mezzi istruttori dallo stesso articolati, nel caso di specie non sia ravvisabile una sollecitazione all'investimento, che, strutturalmente, deve essere rivolta ad un numero indeterminato di persone: lo stesso attore, infatti, ha descritto condotte poste in essere nei suoi soli confronti e volte ad indurlo a concludere il contratto, evidenziandone i profili di convenienza, mediante l'illustrazione delle caratteristiche, che quindi non possono in alcun modo essere assimilate ad una sollecitazione all'investimento che, come eccepito dalle convenute, deve strutturalmente essere rivolta ad una generalità di soggetti indifferenziati, con la conseguente insussistenza della violazione dell'art. 30 Tuf.

Per ciò che concerne, poi, i prospettati limiti all'attività di investimento dei fondi interni previsti dalle polizze unit linked, quali stabiliti nella normativa di rango secondario dettata dall'ISVAP (cui tale compito regolamentare è demandato dal codice delle assicurazioni), ed in particolare dalle circolari 474/D/2002, 551/D/2005 e 2530/2007, che limitano la possibilità che i fondi interni siano investiti in fondi di fondi od in fondi non armonizzati, ed in particolare in fondi hedge, deve rilevarsi come tali limiti non siano applicabili alla COMPAGNIA, in quanto avente sede in Liechtenstein ed operante in Italia in regime di stabilimento e libera prestazione di servizi.

Poiché il Liechtenstein aderisce allo Spazio economico europeo e, quindi, pur non essendo membro della Comunità Economica Europea, è equiparato ad uno Stato membro e può beneficiare della disciplina della direttiva europea 2002/A 83/CE, la COMPAGNIA, in quanto avente sede in Liechtenstein ed operante in Italia in regime di stabilimento e libera prestazione di servizi, aveva la possibilità di distribuire i propri prodotti in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi nei paesi dell'Unione Europea, come l'Italia, anche mediante gli investimenti in attivi non consentiti dalla normativa italiana, in conformità a quanto prescritto nella stessa circolare ISVAP 551/D/2005.

Ciò, del resto, è stato chiarito anche dall'ISVAP, che, a seguito della richiesta di informazioni formulata ai sensi dell'art. 213 c.p.c., con la nota dell'11.2.2011 ha spiegato che:

“la COMPAGNIA, con sede a ..., Liechtenstein, alla data del 14 gennaio 2008 risultava abilitata ad operare in Italia sia in regime di stabilimento (dal ...), sia in regime di libera prestazione di servizi (dal ...).

Alla medesima data, a tale impresa, in ragione del principio dell'home country control ex articolo 10 della Direttiva 2002/83/CE (secondo cui la vigilanza finanziaria sulle imprese di assicurazione è esercitata dallo Stato membro in cui l'impresa ha la propria sede legale), non era applicabile la disciplina italiana, primarie e secondarie, in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche dei fondi interni collegati a contratti di tipo unit linked, ma a quella vigente nel paese d'origine. Al riguardo, peraltro, si precisa che, sulla base delle disposizioni ISVAP in vigore alla data indicata (circolare 551/D/2005, allegato n. 8, lett. A, n. 1 Informazioni generali), le imprese comunitarie operanti in Italia nel ramo vita III (unit linked) erano tenute a richiamare nella nota informativa dei contratti in questione, “con caratteri grafici di particolare evidenza”, l'eventuale investimento il premio inattivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazione sulla vita”.

Il terzo quesito, ove si abbia riguardo alle limitazioni di investimento applicabili in Italia alla COMPAGNIA, è assorbito dalla risposta al secondo. Tuttavia, in linea generale, si osserva che, alla data indicata, le imprese assicurative con sede legale in Italia non avrebbero potuto inserire nei propri fondi interni collegati a prestazioni di polizze del tipo unit linked nessuno degli attivi indicati, trattandosi, rispettivamente, di un hedge fund e di tre fondi di hedge fund, e quindi di fondi di investimento mobiliari non consentiti (circolare ISVAP 474/D/2002-sezione 3, articolo 1)”.

D'altra parte la previsione negoziale della applicabilità al contratto della legge italiana riguarda le clausole contrattuali e non anche l'attività di investimento dei fondi interni, come, del resto, risulta confermato dalla relativa avvertenza contenuta nella nota informativa, nella sezione B a pagina 5, che risulta anche sufficientemente chiara ed evidenziata dal grassetto (“Si richiama altresì l'attenzione del Contraente sulla possibilità che i premi da questi versati possano essere investiti in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita”, doc. 1 dell'attore).

Ne consegue l'insussistenza della violazione di norme imperative prospettata dall'attore a fondamento della domanda di nullità del contratto, che, quindi, pare infondata anche sotto questo profilo.

La domanda di risoluzione per inadempimento

In via di subordinate l'attore ha domandato la risoluzione del contratto per inadempimento delle convenute, prospettando sia la violazione da parte della intermediaria degli obblighi informativi da assolvere prima della conclusione del contratto, sia una insufficiente diligenza e professionalità nella fase successiva, per l'eccessiva concentrazione del rischio su di un singolo intermediario, con la conseguente mancata diversificazione del rischio, ed anche per la mancata attivazione a fronte delle perdite verificatesi.

A sostegno di tale domanda l'attore ha prospettato la conoscenza da parte di entrambe le convenute del fatto che gran parte dei fondi hedge nei quali investiva il fondo interno in questione fossero di proprietà o controllati da parte di Bernard MADOFF, ed anche che questi non fosse un esperto ed affidabile broker - dealer, ma in realtà un truffatore che aveva organizzato una truffa di enormi proporzioni secondo lo schema denominato sistema Ponzi, circostanze che avevano poi determinato le rilevanti perdite oggetto delle doglianze dell'attore.

A sostegno di tale consapevolezza l'attore ha dedotto che sin dal 2000, e cioè ben 8 anni prima della scoperta da parte del mondo finanziario dell'esistenza di tale sistema truffaldino, il FUNZIONARIO A, all'epoca responsabile del settore Private Banking della BANCA CAPOGRUPPO, aveva sconsigliato ogni operazione di investimento in prodotti legati direttamente o indirettamente al MADOFF.

Deve, però, al riguardo rilevarsi che tali affermazioni, per quanto autorevoli, non risultavano all'epoca suffragate da elementi oggettivi, ed inoltre tale valutazione non era stata condivisa dagli altri amministratori delle convenute (né dagli ambienti finanziaria e dagli organi di vigilanza).

Queste ultime, inoltre, a sostegno della loro inconsapevolezza di tale sistema truffaldino (sconosciuto a tutti gli operatori del settore ed anche alle autorità di vigilanza statunitensi, ed oggetto di grande rivolgimento al momento della sua scoperta), hanno prodotto i dati relativi all'andamento dei fondi target (FONDO B, FONDO A, FONDO C, doc. 10 della convenuta COMPAGNIA), da cui si ricava il positivo, stabile e costante andamento di tali fondi (per alcuni sin dal 1998), fino al 2008, allorquando si verificarono le gravi perdite in questione.

Non sembra, pertanto, ravvisabile un inadempimento delle convenute al momento della conclusione del contratto, non essendovi elementi, come accennato, per ritenere che le stesse fossero consapevoli della riconducibilità dei fondi hedge in questione al MADOFF, né dell'esistenza del complesso sistema truffaldino da quest'ultimo posto in essere.

Per le medesime considerazioni, e cioè per l'assenza di elementi certi della consapevolezza delle convenute in ordine alla riconducibilità di gran parte dei fondi target al MADOFF, non sembra neppure fondata la censura di insufficiente diversificazione dell'investimento, distribuito dalla COMPAGNIA convenuta fra quattro fondi, e dunque in modo sufficientemente diversificato.

Quanto alla mancata attivazione nel corso dell'investimento, deve rilevarsi che il contratto venne concluso il 23 gennaio 2008 e che fino all'arresto del MADOFF (avvenuto nel dicembre 2008), allorquando cioè venne alla luce il sistema truffaldino da questi posto in essere, l'andamento dei fondi era stabile e non vi erano state avvisaglie dell'esistenza di tale sistema; al momento della scoperta di quest'ultimo si verificarono pressoché immediatamente le gravi perdite di valore dei fondi target, sicché anche una comunicazione più tempestiva di tale vicenda (comunicata formalmente all'attore solamente il 13 marzo 2009, allorquando unitamente all'estratto conto annuale della polizza gli era stata trasmessa una nota informativa relativa al cosiddetto caso MADOFF), non avrebbe comunque consentito di evitare o ridurre i danni lamentati

dall'attore in conseguenza della suddetta grave diminuzione di valore dei fondi target e, conseguentemente, anche del fondo interno.

D'altra parte l'attore, nelle informazioni generali fornite alla Banca, quali riportate nel modulo di informazioni generali prodotto da entrambe le convenute come documento 3, aveva dichiarato di essere titolare di un patrimonio disponibile di complessivi 9 milioni di euro, di cui € 6.000.000 investiti in strumenti finanziari, di avere conoscenza ed esperienza in tutte le tipologie di strumenti finanziari, compresi i prodotti assicurativi ed i derivati, di avere posto in essere nell'ultimo anno operazioni di entità rilevante, di avere quale finalità di investimento la crescita a lungo termine, di avere esperienza da oltre 15 anni nel campo degli investimenti esposti a rischi, come azioni, derivati ed investimenti alternativi e di seguire regolarmente l'evoluzione dei mercati finanziari, di essere disposto ad investire il 50% del proprio patrimonio in strumenti che potrebbero determinare perdite pari al 20% e rendimenti pari al 27%, nonché di avere la consapevolezza che una perdita del 30% del proprio patrimonio mobiliare era accettabile su parte del portafogli.

Alla luce di tale esperienza, profilo di rischio ed obiettivi di investimento dell'attore, quali dallo stesso dichiarati, non sembrano ravvisabili omissioni o negligenze informative delle convenute, tenendo conto delle nozioni in loro possesso al momento della conclusione del contratto circa i fondi target in questione, in quanto la maggiore volatilità dei fondi rispetto al loro precedente andamento storico pare del tutto compatibile con il suddetto profilo di rischio dell'attore, con la conseguente adeguatezza allo stesso dell'investimento in questione.

Inoltre nel contratto risultano dettagliatamente descritti gli strumenti finanziari alternativi in cui il fondo interno dichiarava di voler investire in percentuale tra il 90% di 100%, i profili di rischio propri dei fondi hedge che si ponevano in contrasto con i collocamenti tradizionali, la volatilità attesa, le caratteristiche dei fondi target ed il loro precedente andamento, che non necessitavano, per l'evidenziata esperienza dell'attore, di ulteriori spiegazioni.

Tra l'altro, in particolare in relazione all'informativa sui rischi, nel contratto risulta in più punti chiaramente indicata la estrema variabilità ed oscillazione di valore delle quote, l'intero carico di rischio in capo al contraente e, come già evidenziato, richiamata l'attenzione sulla possibilità che i premi versati potessero essere investiti in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazione sulla vita.

Non sembra pertanto, alla luce di tali elementi, ravvisabile l'inadempimento della convenuta, né nella fase genetica del contratto, né in quella esecutiva successiva, con la conseguenza che anche la domanda di risoluzione per inadempimento proposta dall'attore deve essere respinta.

Ciò rende superfluo l'esame delle istanze istruttorie concernenti la prova di tali condotte inadempienti.

Le domande di annullamento per dolo o errore

Per le medesime considerazioni, circa l'ignoranza delle convenute in ordine al sistema truffaldino organizzato dal MADOFF ed in ordine all'oggetto del contratto, non paiono ravvisabili condotte dolose delle convenute (invero neppure dedotte dall'attore), dirette ad indurre in errore l'attore ed a procurare la conclusione del contratto, né un errore, essenziale e riconoscibile dalle convenute, sull'oggetto del contratto o della prestazione o sulla qualità della stessa.

Non sembra, infatti, possa essere ravvisato un errore sull'oggetto del contratto (ex art. 1429, comma 1, n. 1, c.c.), atteso che le parti volevano concludere ed hanno concluso un contratto atipico misto, con causa assicurativa e di investimento, e che i diritti trasferiti (sub specie di quote del fondo interno) corrispondono a quelli che l'investitore intendeva acquisire al proprio patrimonio.

Neppure sembra ravvisabile un errore sull'oggetto della prestazione (ex art. 1429, comma 1, n. 2, c.c.).

Atteso che l'investitore ha inteso acquistare quote del fondo interno corrispondenti a quelle effettivamente trasferite, mentre l'errore sulla convenienza della operazione economica sottesa alla conclusione del contratto attiene ai motivi che hanno determinato la parte a concluderlo e sono, come tali, irrilevanti.

Anche tali ultime domande paiono, pertanto, infondate e debbono, di conseguenza, anch'esse essere respinte.

Tale infondatezza rende superfluo l'esame della eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla BANCA, peraltro solamente in relazione alle domande di nullità e risoluzione.

Non si ravvisano, infine, ragioni per discostarsi dalla regola secondo cui le spese seguono la soccombenza, con la conseguenza che l'attore deve essere condannato a rifonderle per intero ad entrambe le convenute.

Poiché il credito per le spese processuali sorge al momento della liquidazione da parte del giudice (dunque con la deliberazione della sentenza nella data indicata in calce), essa deve avvenire alla stregua della disciplina in tale momento vigente ed, in particolare, del d.M. 20.7.2012 n. 140, entrato in vigore il giorno successivo a quella sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale n. 195 del 22.8.2012, le cui disposizioni si applicano, secondo quanto stabilito dall'art. 41, alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

Ora, in mancanza di prova di pattuizioni tra la parte vittoriosa ed il suo difensore, tenuto conto del valore della causa (determinato in base al decisum) e degli effetti della decisione, della apprezzabile complessità della controversia e della importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e del complessivo risultato del giudizio, le spese si liquidano come segue:

per la COMPAGNIA:

- fase di studio: € 6.500;
- fase introduttiva: € 3.500;
- fase istruttoria: € 5.000;

- fase decisoria: € 10.000.

Per complessivi € 25.000, oltre c.p.a. ed i.v.a.;

per la Banca:

- fase di studio: € 5.500;

- fase introduttiva: € 2.500;

- fase istruttoria: € 4.000;

- fase decisoria: € 8.000.

Per complessivi: € 20.000, oltre c.p.a. ed i.v.a.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:

- Respinge tutte le domande proposte dal CLIENTE nei confronti della COMPAGNIA e della BANCA
- Condanna il CLIENTE a rimborsare alla COMPAGNIA le spese processuali che si liquidano in Euro 25.000, oltre c.p.a. ed i.v.a.
- Condanna il CLIENTE a rimborsare alla BANCA le spese processuali che si liquidano in Euro 20.000, oltre c.p.a. ed i.v.a.

Così deciso in Torino, addì 19.3.2013, con sentenza depositata in Cancelleria in pari data, interamente redatta dall'estensore mediante scritturazione elettronica.

IL GIUDICE

Giovanni Liberati